



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI VIDEOSORVEGLIANZA E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL BIENNIO
2020/2021

Codice identificativo della gara (CIG)
8110290707

Comune di Paderno Dugnano

Settore Corpo Polizia Locale

Via Grandi, n.21

20037 Paderno Dugnano (MI)



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione della fornitura e posa in opera per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: ampliamento dell'impianto esistente di videosorveglianza e contestuale affidamento del servizio di manutenzione biennio 2020/2021;
 - b) descrizione sommaria: l'intervento in progetto prevede l'ampliamento del sistema di videosorveglianza mediante installazione di nuovi punti di accesso (varchi) al territorio comunale attraverso la fornitura e posa di telecamere in grado di rilevare le targhe dei veicoli transitanti, sia in ingresso che in uscita, in modo da verificare la copertura assicurativa, i casi di omessa revisione, furti di veicoli, ecc. con un collegamento ad apposite banche dati; si dovrà inoltre permettere la creazione di una "black or white list" di un predeterminato numero di targhe, prescelte dal Comando di Polizia Locale, per indagini di polizia giudiziaria, nel rispetto della normativa sulla privacy, con apposito software che segnali il transito dei veicoli inseriti nella lista e/o che ne permetta la ricerca in modo pratico, semplice e veloce, impostando la segnalazione di transito. Ha inoltre ad oggetto la fornitura e posa in opere di telecamere presso aree degradate del territorio comunale oggetto di scarico di rifiuti, nonché necessitanti di maggior attenzione in conseguenza del degrado cui occorre porre un freno.
 - c) ubicazione: territorio comunale di Paderno Dugnano.
3. Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le installazioni necessarie per dare l'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative che il concorrente in fase di partecipazione avrà cura di indicare dettagliatamente nel progetto tecnico (offerta tecnica) affinché la commissione sia posta nelle condizioni di poterne eseguire una valutazione.
4. È altresì compresa nell'appalto la manutenzione sia ordinaria che straordinaria per il biennio 2020/2021, che si renda necessaria per consentire al Corpo di Polizia Locale ed alla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano, entrambi collegati al sistema di videosorveglianza, di poter sempre utilizzare in piena efficienza l'impianto di videosorveglianza comprensivo di lettura targhe. Eventuali periodi aggiuntivi di estensione senza costo aggiuntivo del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno valutati dalla Commissione. È evidente che in sede di formulazione dell'offerta il concorrente partecipante dovrà tenere conto dell'aspetto aleatorio in relazione alla necessità di manutenzione straordinaria, tenuto conto che all'interno di tale attività vi è da ricomprendere ogni casistica di malfunzionamento o cessato funzionamento di tutto o di parte dell'impianto di videosorveglianza per furto, atto vandalico, o sinistro di qualsivoglia natura all'impianto o a singolo componente dello stesso.
5. La fornitura e posa in opera è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>Importi in euro</i>
1	Fornitura e posa	29.400,00
2	Manutenzione ordinaria e straordinaria anno 2020 e 2021	10.200,00
3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	390,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (iva esclusa)	(1 + 2 + 3) 39.990,00

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sui soli importi di cui ai rigi 1, 2, relativo alla fornitura, opere civili e posa in opera a corpo e manutenzione biennale.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 3.
4. L'amministrazione si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per l'eventuale estensione dell'incarico.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo riportato nel documento "calcolo della spesa", posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi unitari riportati nel computo metrico estimativo di cui al periodo precedente, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati (grafici, descrittivi, etc) del progetto tecnico (offerta tecnica) presentato, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata prevista e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Capitolato Tecnico approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale;
 - b) il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008, nonché le proposte integrative al predetto documento di cui all'articolo 26, comma 3-bis, del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 35;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, forniture e servizi e in particolare:
 - a) il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
 - b) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture e servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. Partecipando alla gara, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione della fornitura e posa in opera.

Art. 7. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs. 50/2016.

Art. 8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Se l'appaltatore non conduce direttamente la fornitura e posa in opera, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dell'esecuzione è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale e nell'offerta tecnica.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

Art. 10. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11. Consegna e inizio della fornitura e posa in opera

1. La consegna e inizio della fornitura e posa in opera deve avvenire non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. L'esecuzione del contratto ha inizio, in seguito a consegna risultante da apposito verbale di avvio redatto dal RUP in contraddittorio con l'esecutore, previa convocazione dello stesso. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto contiene i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal RUP e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata dall'esecutore, ove questi lo richieda. Qualora, per estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna della fornitura e posa in opera, il RUP fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura e posa in opera, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Il RUP può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, anche in pendenza di sottoscrizione del contratto:



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

- a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) in casi di comprovata urgenza come ad es. se il mancato inizio della fornitura e posa in opera determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti.

Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. Il direttore dell'esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della fornitura e posa in opera, nonché le installazioni da iniziare immediatamente.

- 4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dell'esecuzione. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e la fornitura e posa in opera non possono essere iniziati.
- 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
- 6. Nei casi di cui al comma 3, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.
- 7. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto, per fatto o per colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore all'1,00 per cento calcolato sull'importo netto dell'appalto. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
- 8. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 7, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
- 9. Relativamente al servizio di manutenzione, non è ammessa facoltà di recesso.

Art. 12. Termini per l'ultimazione della fornitura e posa in opera

- 1. Il tempo utile per ultimare tutte le forniture e la posa in opera compresi nell'appalto è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dal quinto giorno successivo al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
- 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dell'eventuale cronoprogramma che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine della fornitura e posa in opera e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare formato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata dall'esecutore, ove questi lo richieda.

Art. 13. Proroghe e differimenti

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare la fornitura e posa in opera nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 12.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 20 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dell'esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dell'esecuzione.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dell'esecuzione se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell'esecuzione se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 20 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione della fornitura e posa in opera per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dell'esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere la fornitura e posa in opera ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dell'esecuzione.

Art. 15. Penali in caso di ritardo

1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della fornitura e posa in opera, per



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 3 (tre) per cento dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio della fornitura e posa in opera rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 11;
 - b) nell'inizio della fornitura e posa in opera per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 11;
 - c) nella ripresa della fornitura e posa in opera seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dal direttore dell'esecuzione per il ripristino delle parti dell'opera non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alla fornitura e posa in opera, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo della fornitura e posa in opera di cui all'articolo 16.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo della fornitura e posa in opera ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo degli interventi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16. Programma esecutivo della fornitura e posa in opera dell'appaltatore

1. Entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio della fornitura e posa in opera, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione; tale programma deve riportare per ogni installazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della fornitura e posa in opera alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dell'esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il direttore dell'esecuzione si sia pronunciato il programma esecutivo della fornitura e posa in opera si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

2. Il programma esecutivo della fornitura e posa in opera dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura e posa in opera e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della fornitura e posa in opera, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalla fornitura e posa in opera intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni e funzionamento dell'impianto, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo della fornitura e posa in opera deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 17. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della fornitura e posa in opera, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal direttore dell'esecuzione o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori



CITTA' DI PADERNO DUGNANO *Provincia di Milano*

nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio della fornitura e posa in opera, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 13, di sospensione della fornitura e posa in opera di cui all'articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione della fornitura e posa in opera superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D. lgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere la fornitura e posa in opera e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo della fornitura e posa in opera e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere le installazioni con la messa in mora di cui al comma 2.

Art. 19. Risarcimento danni in seguito alla risoluzione del contratto

1. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura e posa in opera affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione della fornitura e posa in opera eseguita nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

Art. 20. Forniture e prestazioni a corpo

1. La valutazione a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della fornitura e posa in opera a corpo, nonché secondo le risultanze del presente Capitolato; il corrispettivo per la fornitura e posa in opera a corpo, offerto dal concorrente, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette forniture ed installazioni.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione della fornitura e posa in opera a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione della fornitura e posa in opera a corpo, siano rilevabili dal presente Capitolato o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione delle forniture e prestazioni a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, una percentuale in proporzione alle forniture e prestazioni eseguite.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo della fornitura e posa in opera negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21. Pagamenti e anticipazioni

1. Non sono previsti pagamenti in acconto.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 22. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, pari al 2% dell'importo indicato nel disciplinare.
2. La percentuale suddetta è stata individuata stante l'alto valore tecnologico dell'appalto tenuto conto dei tempi perentori di realizzazione dello stesso.
3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
8. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

Art. 23. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del suddetto decreto, è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
2. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

5. Durante il periodo di garanzia, l'aggiudicatario si impegna a stipulare e consegnare alla stazione appaltante una polizza assicurativa che copra tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".
7. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Dirigente del settore competente che attesti l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce.

Art. 24. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima della data prevista per la consegna della fornitura e posa in opera ai sensi dell'articolo 11, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione della fornitura e posa in opera. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna della fornitura e posa in opera e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura e posa in opera risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto dell'importo di cui al punto 2),
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000,00 ,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di forniture e prestazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dalla legge, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 25. Variazione della fornitura e posa in opera

1. La Stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel comma 1. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui la presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 1, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune alla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 26. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle forniture e installazioni eseguite, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) delle forniture e installazioni non eseguite, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna della fornitura e posa in opera se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 51, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

- a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 42;

(opzione 2: cantieri rientranti non tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

- a) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 41;
 - b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 43.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire la fornitura e posa in opera direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione della fornitura e posa in opera, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione della fornitura e posa in opera; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici della fornitura e posa in opera gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale



CITTA' DI PADERNO DUGNANO *Provincia di Milano*

individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso della fornitura e posa in opera ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 28. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza della fornitura e posa in opera affidata;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le installazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare la fornitura e posa in opera se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito negli articoli rientranti nell'ambito del presente Capo.

Art. 29. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 30.

(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della fornitura e posa in opera, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso della fornitura e posa in opera (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48 del d. lgs. 50/2016) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:
 - a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81;
 - b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 12 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora la fornitura e posa in opera non possa utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio della stessa di cui all'articolo 11, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora la fornitura e posa in opera non possa utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa della stessa ai sensi degli articoli 14 e 15.

Art. 30. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

1. L'appaltatore può, nel corso della fornitura e posa in opera, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 29.

Art. 31. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della fornitura e posa in opera, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle installazioni. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h) del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio della fornitura e posa in opera per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 29.

(opzione 2: cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 29, e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 32. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio della fornitura e posa in opera e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della fornitura e posa in opera.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale della fornitura e posa in opera.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

CAPO 9. CONTROVERSIE E VERIFICHE

1.

Art. 34. Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della fornitura e posa in opera di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sono devolute alla giurisdizione del Tribunale di Monza.

Art. 35. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Art. 36. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della fornitura e posa in opera

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura e posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento giuridico;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e posa in opera;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro



CITTA' DI PADERNO DUGNANO *Provincia di Milano*

e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione della fornitura e posa in opera o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento della fornitura e posa in opera, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli precedenti, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura e posa in opera, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari forniture e installazioni suppletive che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione delle opere eseguite, dei materiali utili e del 10 per cento delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura e posa in opera.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura e posa in opera, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, o in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo della fornitura e posa in opera di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura e posa in opera posta a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché degli interventi di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo della fornitura e posa in opera eseguita dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e posa in opera e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura e posa in opera, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dell'opera, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'opera, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 10. NORME FINALI

Art. 37. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a



CITTA' DI PADERNO DUGNANO *Provincia di Milano*

tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dell'esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso direttore dell'esecuzione su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta del direttore dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione della fornitura e posa in opera che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione della fornitura e posa in opera, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso



CITTA' DI PADERNO DUGNANO *Provincia di Milano*

dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- k) l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dal direttore dell'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'esecuzione, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione dell'esecuzione e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli della fornitura e posa in opera tenendo a disposizione del direttore dell'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte del direttore dell'esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta dal direttore dell'esecuzione; nel caso di sospensione della fornitura e posa in opera deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti le opere, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alla posa in opera e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle opere.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione della fornitura e posa in opera, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell'esecuzione, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dalla positiva attestazione della regolarità di esecuzione delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata della fornitura e posa in opera la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - zz) l'installazione a conclusione della fornitura, della segnaletica indicante l'Area Videosorveglianza, secondo il modello stabilito dalla Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione della fornitura e posa in opera, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione alla fornitura e posa in opera in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente dall'opera, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore deve produrre al direttore dell'esecuzione un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dell'esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 38. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione della fornitura e posa in opera e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 39. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 40. Spese contrattuali, imposte, tasse



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione della fornitura e posa in opera e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione della fornitura e posa in opera;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulla fornitura e posa in opera oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 41. Documento tecnico

1. Le caratteristiche e specifiche tecniche minime dell'impianto sono descritte nel documento tecnico allegato al presente capitolato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le indicazioni contenute nel documento tecnico dovranno essere prese in considerazione per la stesura dell'Offerta Tecnica, consistente in un documento di progetto con il quale dovranno essere esplicitate dal concorrente le modalità con cui intende far fronte alle richieste della Stazione Appaltante.

Art. 42. DUVRI

1. Si allega al presente Capitolato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26, comma 3 del d.lgs 81/08) – Allegato A.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

DOCUMENTO TECNICO

1. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene la descrizione tecnica di un sistema di videosorveglianza dinamica e tracciabilità con lettura delle targhe dei veicoli da realizzare sul territorio Comunale di Paderno Dugnano. La soluzione in oggetto dovrà essere in grado di inter operare con il sistema S.C.N.T.T. (Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti). Il sistema deve essere accessibile oltre che dalla sala operativa della Questura di Milano, dalle sale operative della: della Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano e dalla Centrale Operativa della Polizia Locale di Paderno Dugnano. Tali accessi devono consentire la visualizzazione, la consultazione dei transiti rilevati e la ricezione degli allarmi.

Il presente documento descrive le specifiche tecniche minime richieste all'offerente per la definizione della soluzione tecnica offerta.

Il progetto, oltre alla fornitura in opera del sistema di videosorveglianza dinamica e tracciabilità con lettura delle targhe dei veicoli, prevede la realizzazione dei seguenti servizi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, garanzia e assistenza a campo dell'intero nuovo sistema di controllo, per 24 mesi, a far data dal verbale di collaudo e consegna degli impianti e delle apparecchiature;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto già esistente alla data odierna, per il biennio 2020 / 2021; si dà atto che la parte di impianto di nuova realizzazione sarà ovviamente coperta da garanzia contrattuale, mentre la manutenzione indicato nella presente lettera b) riguarderà l'impianto esistente, evidenziando che gli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi nell'ambito dello stanziamento indicato nel capitolato, soggetto a ribasso, con rischio di impresa a proprio carico per gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura negoziata;
- c) formazione di almeno 20 ore annue del personale addetto alla gestione del sistema di controllo, a far data dal verbale di collaudo e consegna degli impianti e delle apparecchiature. Il programma di formazione dovrà prevedere le necessarie attività di addestramento sulle nuove forniture, con particolare attenzione alla gestione del Centro di Controllo, delle centrali secondarie e dei software applicativi;
- d) teleassistenza con collegamento in remoto, fornita da parte dell'offerente per tutta la durata del servizio di manutenzione, garanzia e assistenza a far data dal verbale di collaudo e consegna degli impianti e delle apparecchiature;
- e) dettagliato piano di manutenzione per minimo 24 mesi, a far data dal verbale di collaudo e consegna degli impianti e delle apparecchiature;
- f) assistenza tecnica/operativa per il biennio 2020 / 2021 per il salvataggio di filmati ed immagini;
- g) possibilità di importazione di liste di targhe provenienti da altre applicazioni.
- h) La commissione potrà valutare favorevolmente la proposizione di tecnologie di videosorveglianza e lettura targa bifacciale, ed altresì di quelle tecnologie che consentano di agevolare l'utilizzo dei varchi di controllo direttamente su strada.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

2. SPECIFICHE TECNICHE

Le esigenze tecnico-operative indicate nel presente documento descrittivo sono da intendersi come requisiti prestazionali minimi, nel senso che per essi il concorrente potrà indicare soluzioni tecnologiche idonee ad assicurare prestazioni pari o superiori a quanto richiesto.

Ad ogni esigenza/richiesta presente nel documento descrittivo deve corrispondere una chiara soluzione progettuale con descrizione dettagliata di come le tecnologie previste consentano il raggiungimento degli obiettivi operativi di seguito indicati.

L'intera fornitura deve essere effettuata "chiavi in mano", senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, comprensiva di tutte le attività necessarie alla funzionalità del sistema ed alla sua integrazione con i sistemi che sono funzionalmente ed operativamente connessi al sistema proposto.

Il concorrente dovrà garantire la messa in funzione di tutti gli apparati necessari al corretto funzionamento di tutto il sistema, nuovo e già esistente, adeguatamente strutturando l'architettura di salvataggio delle immagini e dei dati acquisiti, in modo da evitare rallentamenti ed inceppamenti nella fase di successiva ricerca dei file e dei transiti, oltre che dei video salvati.

Rilevamento targhe

I sistemi di rilevamento dei transiti targhe, corredati da telecamere di contesto, dovranno essere installati nei seguenti 2 siti periferici, :

- Sito 1 – via Ferdinando Santi, in prossimità dell'immissione della Milano Meda (provenienza da Milano);
- Sito 2 – via Amendola, nei pressi dell'immissione provenienti dal controviale della Milano Meda;

Il sistema di rilevamento targhe sarà composto da:

1. Telecamere di lettura targhe completa di staffe per ancoraggio a palo, e telecamera di contesto
2. Armadietto tecnologico di interfacciamento
3. Apparato di interfaccia alla rete di comunicazione
4. Struttura di sostegno, con adeguato plinto da realizzare a cura del concorrente;
5. Tutto ciò che ancorché non indicato sia indispensabile per il corretto funzionamento del sistema, che dovrà comunque trasmettere con sistema wireless

Altri sistemi di videocontrollo da installare con relativa connessione wireless:

- Sito 3 – via Argentina (area di parcheggio nei pressi della ss Comasina) posizionamento di n. 2 telecamere fisse,;
- Sito 4 – via Tripoli / via Derna (n. 2 telecamere fisse o con ottica plurivalente)
- Sito 5 – via Tripoli / Cernaia (n. 2 telecamere fisse o con ottica plurivalente)
- Sito 6 – via Gadames (potenziamento impianto esistente con n. 2 nuove telecamere fisse)



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

Durante l'esecuzione dei lavori:

- Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni di cui al Nuovo Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad apportare il minimo disturbo possibile al traffico veicolare ed ove necessario, dovranno essere apposti solidi ripari atti a garantire la pubblica incolumità, nonché adottate tutte le misure di prevenzione e sicurezza dei cantieri di lavoro previste dalle vigenti normative.
- Si dovrà apporre idonea segnalazione delle zone temporaneamente sottratte al transito e di quelle di pericolosità, osservando le norme fissate in materia dall'art. 21 del vigente Codice della Circolazione Stradale e dall'art. 30 del Regolamento di Esecuzione.

Il Committente sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto potessero provenirle da terzi.

L'offerente dei lavori rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resterà unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza della costruzione e della manutenzione delle opere oggetto della presente, restandone completamente sollevato il Committente, nonché i funzionari e il personale da essa dipendenti.

Il sistema a regime dovrà essere scalabile e dimensionato da subito per supportare tutti i siti di rilevamento. Resta inteso che l'offerente dovrà installare un numero idoneo di sistemi di rilevamento per ogni sito garantendo il rilevamento dei transiti con relative foto con qualità sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi operativi previsti. Tutti i veicoli (autovetture, furgoni, autocarri, autocarri con rimorchio, motoveicoli, etc..) transitanti in una direzione di marcia e su tutte le corsie (corsie di marcia e di sorpasso), devono essere rilevate dal sistema.

Tutti i componenti in campo dovranno essere dislocati opportunamente in modo da minimizzare i danneggiamenti sia di natura dolosa che colposa. Dovrà essere assicurato il corretto funzionamento degli stessi durante l'intero giorno (giorno/notte) e nelle condizioni ambientali (temperature) del singolo varco.

Telecamera di lettura targhe

Detto apparato, caratterizzato dalla peculiarità di rilevare automaticamente il transito dei veicoli e riconoscere la targa nella scena riprese, deve offrire le seguenti caratteristiche minime:

CARATTERISTICHE MINIME SOFTWARE	
LETTURA TARGHE	
OCR	Lettura targhe a bordo telecamera conforme UNI10772, non inferiore a classe "A"
Velocità di acquisizione	Almeno 25 fps
CONFIGURAZIONE	



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

Web Server	Installazione e configurazione tramite Web server
TCP/IP Server	Configurazione e monitoraggio tramite TCP/IP
Data, ora e posizione	Da specificare da parte del concorrente
Aggiornamento software	Aggiornamento via interfaccia Web o tramite comandi TCP
TRASMISSIONE DATI	
FTP	Trasmissione a distanza verso FTP server, doppio indirizzo di destinazione.
TCP/IP	Protocollo documentato TCP/IP, doppio indirizzo di destinazione
Porta seriale	RS485 Isolata
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
Free Run	Elaborazione continua con rilevazione automatica dei veicoli, anche privi di targa.
Triggered	Acquisizione delle immagini ed elaborazione azionati da comando Ethernet o da ingresso digitale.
CARATTERISTICHE TECNICHE	
SISTEMA	
Telecamera ANPR	Almeno 4 Megapixel
Telecamera di contesto	Almeno 4 Megapixel
Illuminatore	InfraRosso @ 850 nm
Ottiche	C-Mount. Diverse lunghezze focali disponibili.
I/O digitali	Da specificare da parte del concorrente
Ethernet	Fast Ethernet 10/100
Porta seriale	RS485 Isolata
Memoria	Almeno 2 GB
AMBIENTE, DIMENSIONI, ALIMENTAZIONE	
Temperatura di funzionamento ed immagazzinamento	Almeno da -10° a +50° C
Umidità di funzionamento ed immagazzinamento	Da 10% a 90% senza condensa
Protezione IP	IP66 – resistente alle intemperie

All'offerta dovrà essere allegato il datasheet della telecamera offerta da cui si evincano le caratteristiche tecniche principali.

Armadietto tecnologico di interfacciamento

Detto apparato, che dovrà essere obbligatoriamente installato a palo/parete (no armadi a terra) deve contenere la protezione e distribuzione energia elettrica (magnetotermico differenziale, scaricatore,



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

ecc.), un gruppo di continuità (a range di temperatura esteso) in grado di sopperire alla mancanza di alimentazione elettrica per almeno 15 minuti e l'apparato di interfaccia alla network.

Struttura di sostegno

Ove necessaria, la struttura di sostegno è a totale carico dell'offerente che dovrà garantire la minimizzazione dell'impatto ambientale e la soddisfacente integrazione con l'arredo urbano presente.

Alimentazione elettrica e segnaletica

È a carico del concorrente il posizionamento delle paline e degli armadietti di sostegno dei contatori, così come dovranno essere forniti i cartelli di preavviso di ciascuna postazione di controllo.

Software della Sala Operativa

L'interfaccia utente dovrà essere integrata in un sinottico e dunque le postazioni di rilevamento saranno localizzate sulla vista cartografica e riportate in un elenco a vista tecnologica con una rappresentazione simbolica che ne rappresenta graficamente lo stato operativo e diagnostico. Dovrà essere presente una "scheda informativa" richiamabile cliccando sull'icona della postazione di rilevamento (dalla mappa o dalla vista tecnologica) che mostri tutte le informazioni rilevanti, ovvero l'anagrafica, gli allarmi diagnostici correnti, i transiti rilevati e le liste di controllo attive. Dovrà essere presente una finestra sovrapponibile alla mappa nella home page che permetta di tenere sempre in vista l'elenco dei transiti di targhe sospette rilevate dalle postazioni di rilevamento; tale elenco dovrà presentare tutti e soli i transiti rilevati rispetto alle liste di competenza dell'utente.

Oltre alla notifica del transito di mezzi sospetti, il modulo dovrà offrire un valido aiuto alle attività di indagine mediante l'applicazione di filtri avanzati che consentono di ricostruire gli spostamenti di un veicolo sospetto rilevato presso diversi varchi di controllo. Per indagini e ricostruzione di eventi dovrà essere possibile ricercare tutti i transiti di un determinato veicolo (anche partendo da una targa parziale) o visionare tutti i transiti di un varco in un determinato periodo in maniera rapida (senza dover ad esempio visionare ore di filmato di un sistema di videosorveglianza ma visualizzando solo le immagini dei transiti). Dall'elenco dei risultati della ricerca si dovrà poter visualizzare il dettaglio del singolo transito, comprese le immagini acquisite; l'elenco dei transiti, eventualmente comprensivo delle immagini, può potrà essere esportato in formato standard.

3. SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tutto il materiale previsto nel presente appalto dovrà essere consegnato completo di quanto necessario per il corretto avviamento ed utilizzo (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori, materiali di consumo di prima dotazione, ecc.) Dovrà essere fornito un servizio di installazione e configurazione necessario alla messa in opera dell'intero sistema. Si intendono totalmente comprese e a carico dell'appaltatore tutte le attività di consegna e di installazione comprensive di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano, installazione/messa in opera, asporto dell'imballaggio, ecc. Si prevede pertanto:

- Il trasporto di tutti i materiali presso le sedi e locazioni indicate nel presente documento;
- L'assemblaggio, dove necessario, dei computer, del server, stampanti e di ogni altro tipo di apparato necessario;
- L'installazione/configurazione degli apparati e attestazione di tutti i cavi necessari.

Per tutte le attività elencate nessun onere potrà essere addebitato al Committente. Per motivi di sicurezza l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante le complete generalità del



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

personale dipendente che dovrà eseguire i lavori presso la sala operativa con quindici giorni di anticipo rispetto agli interventi da eseguire.

4. GARANZIA E MANUTENZIONE

La garanzia e manutenzione degli impianti dovrà avere durata biennale a far data dal verbale di collaudo e consegna degli impianti e delle apparecchiature. La garanzia deve coprire sia i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia i pezzi di ricambio, il cui funzionamento non sia imputabile ad eventi e soggetti esterni o all'Amministrazione Comunale. La manutenzione dovrà essere svolta nel rispetto delle norme di Legge e a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica. Il piano di manutenzione dovrà almeno contemplare tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali e funzionali dell'intero sistema di controllo. Durante il periodo di garanzia e manutenzione l'appaltatore è tenuto a mantenere e, in caso di guasto, a riportare le apparecchiature ed i programmi forniti in condizioni di regolare funzionamento. Nel caso in cui il guasto si sia prodotto in condizioni di normale utilizzo, nessun onere potrà essere addebitato alla Committente, anche se per la riparazione del guasto stesso si sia resa necessaria la sostituzione di qualche componente o completa.

L'appaltatore dovrà comunicare al Committente le procedure per attivare la manutenzione del sistema, ovvero un numero di fax/telefono fisso/telefono cellulare/altro al quale far pervenire la richiesta di intervento. L'appaltatore dovrà garantire il servizio di assistenza con copertura oraria di 24 ore, 7 giorni su 7 per l'intero periodo festività comprese.

Ciascun intervento dovrà essere svolto con la seguenti modalità:

- Intervento entro 2 (due) ore lavorative e risoluzione del guasto entro e non oltre le successive 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta di intervento del Committente.
- Nel progetto tecnico dovrà essere descritta l'organizzazione che l'Appaltatore si intende dare per far fronte alle tempistiche sopra descritte, indicando anche l'ubicazione di punti di assistenza, magazzini, ed i mezzi che intende utilizzare per ottemperare agli obblighi manutentivi derivanti dal presente appalto.

Per motivi di sicurezza l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare entro 10 giorni dalla stipula del contratto le complete generalità del personale che dovrà eseguire le attività sopra menzionate.

Sono da ritenersi incluse dal presente servizio di assistenza e manutenzione le seguenti voci:

1. Gli adeguamenti conseguenti a nuove eventuali normative che dovessero entrare in vigore;
2. Gli interventi sui sistemi e/o sugli apparati effettuati da terze parti non espressamente autorizzate dalla ditta aggiudicataria;
3. Gli interventi di riparazione dei danni, guasti e/o malfunzionamenti di qualsiasi natura, sia sull'impianto di nuova realizzazione che su quello già esistente alla data odierna, derivanti anche da atti dolosi o da eventi imprevedibili, quali a mero titolo esemplificativo non esaustivo:
 - danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
 - danni conseguenti a scioperi, tumulti, manifestazioni, atti vandalici o di sabotaggio;
 - eventi atmosferici;
 - danni derivati da incidenti stradali;



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

- danni causati da agenti chimici.
- 4. L'Appaltatore potrà valutare di stipulare idonea copertura assicurativa, al fine di ridurre il rischio di impresa a proprio carico, e di ciò è opportuno che ne venga data menzione nel progetto tecnico.
- 5. Per la decorrenza dei termini di intervento farà fede la data e l'ora della chiamata da parte del Committente all'appaltatore. In caso di ritardo nell'intervento è prevista una penale pari all'uno per mille del valore dell'importo dell'appalto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. Dopo tale valore il contratto si riterrà automaticamente risolto con richiesta danni all'appaltatore.

5. TEMPISTICA, COLLAUDI, VERIFICHE E PENALI

È fatto obbligo ai partecipanti all'appalto, l'esecuzione di un sopralluogo, sui siti interessati dai lavori di fornitura, propedeutico all'elaborazione dell'offerta. Alla fine del sopralluogo sarà rilasciato apposito attestato, da allegare in sede di gara. I tempi di esecuzione dell'intervento e la consegna degli impianti e delle apparecchiature funzionanti a regola d'arte sono pari a 60 giorni decorrenti dal verbale di inizio lavori. È prevista una penale del 3% del valore dell'importo dell'appalto per ogni giorno di ritardo successivo ai 60 stabiliti, salvo gravi motivi opportunamente documentati. Gli apparati di sistema dovranno essere sottoposti, con oneri a carico del soggetto aggiudicatario, secondo la vigente normativa, a visita di collaudo al fine della verifica dei requisiti necessari. Il collaudo dovrà verificare che i sistemi forniti siano utilizzabili e funzionali secondo i requisiti previsti dal presente documento. Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti elettrici, civili, industriali, ecc. e munite d'idoneo impianto di terra collaudato.

6. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Compito del soggetto aggiudicatario dovrà essere anche quello di provvedere alla formazione del personale destinato all'utilizzo del sistema al fine di renderli autonomi nella gestione del sistema nel suo complesso. Dovrà essere svolta una formazione di almeno 20 ore annue da tenersi con personale dell'offerente esperto nel sistema fornito. La formazione dovrà svolgersi presso il Committente.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre Ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti. Tutte le opere ed i materiali che si rendessero comunque occorrenti per la riparazione dei danni in questione saranno a carico dell'Appaltatore, e così pure il risarcimento degli eventuali danni consequenziali alla loro esecuzione. La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, conseguenti all'espletamento della fornitura per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando l'ente comunale da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.



CITTA' DI PADERNO DUGNANO
Provincia di Milano

ALLEGATO A

DUVRI

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26, comma 3 del d.lgs 81/08)

Questo documento fornisce le dettagliate informazioni sull'organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi di questo Comune e sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si deve operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate da questo Comune. Individua inoltre i rischi derivanti dalle **interferenze** presenti nell'effettuazione della prestazione e descrive le misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi come prescritto dall'art.26, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/08.

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA COMMITTENTE

Figure	Nominativo	Recapito telefonico nell'ente
1- Datore di lavoro	Dott. LUCIO DIOGUARDI	02/9107050
2- Responsabile del servizio di prevenzione protezione (rspp)	ING. DAVID D'AMBROSIO Via Garibaldi, 118 – 22073 Fino Mornasco	031/539022
3- Addetti interni al servizio di prevenzione e protezione	ELENCO AGLI ATTI DEL COMMITTENTE	
4- Medico competente	DR.SSA DI CARLO DANIELA UOOML ASST-Rhodense OSPEDALE DI BOLLATE Via Piave, 20 - BOLLATE (MI)	02/994305110/5114
5- Preposti interni all'antincendio, alla gestione dell'emergenza ed evacuazione(*)	ELENCO AGLI ATTI DEL COMMITTENTE	
6- Preposti interni al primo soccorso (**)	ELENCO AGLI ATTI DEL COMMITTENTE	
7- Posto più vicino di Pronto Soccorso	CLINICA SAN CARLO Via Ospedale 21 20037 Paderno Dugnano (MI)	02/990381
8- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	MUTTI FERNANDA OLIVETTO SILVANO VISMARA GIUSEPPE	02/91004.444 02/91004.307 02/9107050

(*) I corsi di formazione dei preposti/addetti all'antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro, per servizi espletati nelle strutture comunali, dovranno essere conformi al D.M. 8.3.1998 per luogo di lavoro valutato per rischio di incendio MEDIO e ripetuti secondo le periodicità indicate nello stesso decreto.

(**) I corsi di formazione dei preposti/addetti al primo soccorso, per servizi espletati nelle strutture comunali, dovranno essere conformi al Decreto 15 luglio 2003 n.388 per azienda di GRUPPO B



CITTA' DI PADERNO DUGNANO

Provincia di Milano

(come determinato dall'ufficio personale) da ripetersi con la periodicità prevista nello stesso decreto, compatibilmente con le determinazioni del medico competente della società.

B) ELENCO NON ESAUSTIVO SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA ADOTTATE

1) ESECUZIONE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

Il personale deve attenersi al divieto di fumare.

Il personale deve prendere visione della procedura di pronto soccorso.

Sono noti i recapiti telefonici delle persone incaricate a gestire l'emergenza ed il primo soccorso.

2) COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

I datori di lavoro committente e dell'impresa aggiudicataria si coordinano per individuare e definire orari di esecuzione dello svolgimento dei servizi.

Si coordinano anche nelle fasi di:

- interruzione dei servizi
- presenza di cantieri temporanei nei luoghi dove si svolgono lavorazioni continuative con esistenza di cantieri temporanei, anche al fine di gestire situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso
- contemporanea presenza di due o più cantieri
- sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

E' individuato il personale designato al controllo del coordinamento.

Sono stabilire le periodicità degli incontri di coordinamento nel corso della durata del contratto.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3) EMERGENZA ALLAGAMENTO

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico occorre:

- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- fare intervenire il servizio manutenzioni dell'Ufficio tecnico ed informare gli interessati all'evento;
- accertarsi se sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti, in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.